SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 113**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 13 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un comunicato relativo alla pubblicazione del diario delle prove d'esame di concorsi a complessivi sessantasette posti di varie qualifiche per il ruolo del Servizio repressione frodi, bandito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, diario che verrà ripubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 40 del 21 maggio 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1993, n. **143.**

Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni regionali della Corte dei conti

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Pubblico ministero presso la Corte dei conti

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 5.

Giudizi di responsabilità

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera *a)* del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non inferiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a L. 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

Art. 6.

Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecendenti.

Art. 7.

Norme in materia di controlli della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

g) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

h) provvedimenti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 4 o dal servizio ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.

2. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

3. Nell'esercizio del controllo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni accertamenti diretti.

4. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Formula in qualsiasi altro momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, relative all'attività della sezione enti locali della Corte dei conti.

Art. 8.

Servizi di controllo interno

1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.

2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione, al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.

4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti da emanarsi entro il 31 luglio 1993.

Art. 9.
Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0208

DECRETO-LEGGE 15 maggio 1993, n. **144**.

Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 aprile 1993, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento CEE n. 990/93, nonché la decisione n. 285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della marina mercantile e del commercio con l'estero;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

Art. 2.

1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorità procedente:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

Art. 3.

1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso delle prescritta documentazione doganale del

carico e fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

Art. 4.

1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al TAR, che provvede in via d'urgenza. I termini stabiliti dall'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà.

Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Art. 6.

1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.»;

b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati.».

2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

Art. 7.

1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure, e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

Art. 8.

1. La sanzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

FABBRI, *Ministro della difesa*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1993.

Modalità tecniche della lotteria nazionale «Giro nazionale auto storiche», manifestazione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Giro nazionale auto storiche», manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla gara automobilistica «Giro nazionale auto storiche», manifestazione 1993 iniziata il 22 marzo 1993, si concluderà il 22 maggio 1993 a Roma.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 22 maggio 1993 presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, alle ore 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 22 maggio 1993, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le venti vetture finaliste partecipanti alla gara di regolarità del «Giro nazionale auto storiche».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base della graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le vetture classificatesi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture giudicate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale «Giro nazionale auto storiche», manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 17 maggio 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 22 maggio 1993.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 19 maggio 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 155

93A2904

DECRETO 27 aprile 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1976 recante modalità per l'attribuzione del numero di codice fiscale per le persone fisiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, nonché per la richiesta dei duplicati, modificato dai decreti ministeriali 15 novembre 1983 e 17 giugno 1986, e sostituito dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante disposizioni in materia di revisione delle prestazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1993, integrato dal decreto ministeriale 17 febbraio 1993, recante modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa;

Visto in particolare il modello di autocertificazione allegato in fac-simile al citato decreto ministeriale 22 gennaio 1993 dove viene richiesta l'indicazione del codice fiscale per tutti i componenti del nucleo familiare;

Viste le gravi difficoltà operative verificatesi presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette in seguito all'aumento delle richieste di codici fiscali derivante dagli adempimenti di cui al suddetto provvedimento;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di ovviare alle suddette difficoltà;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, sostituito dal decreto 28 dicembre 1987, n. 539, è modificato come segue:

all'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Gli uffici IVA e gli uffici del registro sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche»;

all'art. 2, le parole «e presentate ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «e presentate ad uno degli uffici abilitati a riceverle»;

all'art. 3, primo comma, sono abolite le parole «distrettuali delle imposte dirette»;

all'art. 5, primo comma, sono abolite le parole «distrettuale delle imposte dirette o IVA»;

all'art. 9, primo e secondo comma, dopo le parole «imposte dirette», sono aggiunte le seguenti: «IVA e registro».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2891

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione ad esercitare attività di assistenza fiscale da parte della società CAAF Prisma S.r.l. e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non

presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993 con il quale alla associazione Compagnia delle opere, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista l'istanza del 25 marzo 1993 con la quale il CAAF Prisma S.r.l. costituito dalla predetta associazione, legalmente rappresentato dal sig. Alberto Perego, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 15 febbraio 1985 a rogito notaio dott. Paolo De Carli (n. 18760 di repertorio e n. 1828 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Nicoletta Scherillo (n. 58670 di repertorio e n. 4473 di raccolta) da cui si evince l'aumento di capitale sociale in L. 100.000.000, trasformazione della società in centro autorizzato di assistenza fiscale e conseguente adozione di un nuovo statuto sociale, nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

Vista la polizza di assicurazione n. 17604742 stipulata con la Unipol assicurazione;

Vista la documentazione, allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di più di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il CAAF Prisma S.r.l., al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato, che unitamente all'istanza del 25 marzo 1993 è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società CAAF Prisma S.r.l., con sede in Milano, via Enrico Besana n. 11, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00001 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2876

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla libera Confederazione commercio, turismo e artigianato - Confautonomi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale alla libera Confederazione commercio, turismo e artigianato Confautonomi, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confautonomi distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confautonomi ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confautonomi come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 aprile 1993 resa dal presidente della predetta confederazione;

Decreta:

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria aderenti alla Confautonomi:

1) Confautonomi - Federazione regionale Marche, con sede in Pesaro, viale della Vittoria n. 135, legalmente rappresentata dal presidente sig. Adriano Berton (richiesta di autorizzazione presentata in data 19 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

2) Confautonomi - Federazione regionale Molise, con sede in Guglionesi (Campobasso), via Bari n. 35, legalmente rappresentata dal vice presidente signor Giancarlo Broggian (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

3) Confautonomi - Federazione regionale Lombardia, con sede in Milano, via Lomellina n. 1, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Giancarlo Broggian (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

4) Confautonomi - Federazione regionale Piemonte, con sede in Torino, via Pietro Micca n. 20, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Gaetano Greco (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

5) Confautonomi - Federazione regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Amendola n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Adriano Berton (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

6) Confautonomi - Federazione regionale Liguria, con sede in Genova, via General Cantore n. 29/*A*, legalmente rappresentata dal vice presidente signor Giancarlo Broggian (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

7) Confautonomi - Federazione regionale Toscana, con sede in Firenze, via Cavour n. 80, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Gaetano Greco (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993: delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

8) Confautonomi - Federazione regionale Lazio, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 279, legalmente rappresentata dal presidente sig. Adriano Berton (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

9) Confautonomi - Federazione regionale Campania, con sede in Napoli, via Toledo n. 265, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Gaetano Greco (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

10) Confautonomi - Federazione regionale Abruzzo, con sede in Chieti, via Gorizia n. 85, legalmente rappresentata dal presidente sig. Adriano Berton (richiesta di autorizzazione presentata in data 8 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

11) Confautonomi - Federazione regionale Puglia, con sede in Bari, via Alberotanza n. 6, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Gaetano Greco (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993; delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

12) Confautonomi - Federazione regionale Basilicata, con sede in Montescaglioso (Matera), corso Repubblica, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Giancarlo Broggian (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993, delega irrevocabile del 5 aprile 1993),

13) Confautonomi - Federazione regionale Calabria, con sede in Reggio Calabria, via Santa Caterina n. 187, legalmente rappresentata dal vice presidente sig. Gaetano Greco (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993: delega irrevocabile del 5 aprile 1993);

14) Confautonomi - Federazione regionale Sicilia, con sede in Messina, via Dogali n. 33, is. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Adriano Berton (richiesta di autorizzazione presentata in data 9 aprile 1993, delega irrevocabile del 5 aprile 1993):

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2877

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 10 luglio 1992 concernente modificazioni all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 10 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 12, concernente modifiche all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti,

Considerato che l'art. 2, ultimo comma, del suddetto decreto risulta, per mero errore materiale, incompleto, nel senso che dopo le parole «otto anni di servizio presso l'Istituto» andava aggiunta la seguente frase «ridotti a cinque per gli impiegati in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore», così come deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 23 gennaio 1992 e così come approvato dalla commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 5 febbraio 1992;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

All'art. 2, ultimo comma, del decreto 10 luglio 1992 in premesse citato, dopo le parole «otto anni di servizio presso l'Istituto» è aggiunta la seguente frase: «ridotti a cinque per gli impiegati in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro. BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1993
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 376

93A2889

DECRETO 11 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Fondazione. rispettivamente in data 16 febbraio 1993 e 19 marzo 1993, concernenti le modifiche degli articoli 8 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 8, primo comma, e 16, secondo, terzo e quinto comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei revisori;

sulle linee alle quali informare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o di almeno cinquanta soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis)

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, arrotondata all'unità superiore Almeno uno di essi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

(Comma 3). I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili. Essi permangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei successori.

(Omissis).

(Comma 5) Il revisore più anziano di carica tra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età assume la presidenza del collegio.

93A2890

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1993.

Sostituzione di un commissario delle società del gruppo So.Ci.Mi. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. So.Ci.Mi., in data 24 giugno 1992, la S.p.a. Luigi Franchi, in data 19 agosto 1992 e la S.p.a. F.lli Macchi in data 26 aprile 1993, e sono nominati commissari l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Viste le dimissioni rassegnate in data 17 marzo 1993 dall'avv. Paolo Casella;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e di nominare nel collegio commissariale un nuovo commissario in sostituzione dell'avv. Paolo Casella;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo So.Ci.Mi., citate nelle premesse oltre all'ing. Antonio Bugini ed al dott. Guido Carlo Montanari è nominato commissario in sostituzione dell'avv. Paolo Casella la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A2892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla pubblicazione del diario delle prove d'esame di concorsi a complessivi sessantasette posti di varie qualifiche per il ruolo del Servizio repressione frodi.

Il diario delle prove d'esame e le altre comunicazioni relative ai concorsi a complessivi sessantasette posti di varie qualifiche per il ruolo del Servizio repressione frodi, i cui bandi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15-*bis* del 23 febbraio 1993, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 1993.

Il suddetto diario e le altre comunicazioni verranno, comunque, ripubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 1993.

93A2894

MINISTERO DELLA SANITÀ

Fissazione di requisiti documentali da soddisfare per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995.

Il decreto legislativo n. 178/1991, all'art. 26, comma 1, ha confermato fino al 31 maggio 1995 l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano registrate anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (1° ottobre 1991). Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo, entro il 2 marzo 1995 le imprese dovranno presentare al Ministero della sanità domanda di rinnovo quinquennale dell'autorizzazione di ciascun prodotto.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Ministero della sanità ritiene indispensabile che le società titolari presentino una specifica documentazione clinica, qualora i medicinali appartengano a categorie di peculiare delicatezza ed oggetto di dibattito, in considerazione:

dell'evoluzione scientifica particolarmente rilevante del settore di appartenenza,

della persistenza di dubbi sull'efficacia terapeutica,

dell'insufficiente conoscenza dei meccanismi d'azione su cui si fonda l'effetto terapeutico.

I gruppi terapeutici che, a giudizio del Ministero, presentano le caratteristiche ora richiamate sono i seguenti.

coadiuvanti cerebrovascolari e neurotrofici,

cardiometabolici,

immunomodulanti;

farmaci della terapia epatica e biliare,

vasodilatatori periferici;

anabolizzanti sistemici;

vitaminici, ematopoietici, sali minerali e farmaci che postulano effetti terapeutici su basi biochimiche o metaboliche,

vasoprotettori,

antitrombotici eparinosimili;

preparati contro la tosse e le malattie da raffreddamento,

dermatologici;

prodotti e derivati biologici che non dispongono di definita espressione quantitativa della loro attività;

antidepressivi su base metabolica.

Il rinnovo dell'autorizzazione si fonderà sulla presentazione o sulla evidenziazione (nel caso di documentazioni già acquisite dal Ministero) di un set documentale standardizzato per tutti i prodotti in revisione, in relazione al gruppo di appartenenza.

Per tali prodotti, esperti clinici designati dalle aziende dovranno selezionare le sole indicazioni che, a loro avviso, siano supportate da dati clinici obiettivamente rilevabili in rapporto a precisi termini di riferimento.

Entro il 15 settembre 1993, gli esperti dovranno preliminarmente proporre al Ministero della sanità le indicazioni prescelte e i relativi end points documentabili, che saranno sottoposti alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco.

Notizie più particolareggiate sulla procedura sono contenute in un documento che il Ministero della sanità ha già inviato alle associazioni maggiormente rappresentative dell'industria farmaceutica e che è, comunque, disponibile presso la Direzione generale del servizio farmaceutico - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma.

93A2939

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 febbraio 1993, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra citata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 37, prima colonna, nella colonna specie e varietà, al quint'ultimo rigo, dove è scritto. «*Bieda* ...», si legga: «*Beida* ...»;

alla pag. 39, prima colonna, dove è scritto: «*Rozen* ...», si legga: «*Roxen* ...»;

alla pag. 40, seconda colonna, in corrispondenza del n. 81, dove è scritto: «81. Patata-Solanum tuberosum L.: *Molisana* e Sigma », si legga: «81. Patata-Solanum tuberosum L.: *Monalisa* e Sigma.»; in corrispondenza del n. 01, dove è scritto: «01. Barbabietola zucchero-Beta vulgaris: *Flamenco*», si legga: «01. Barbabietola zucchero-Beta vulgaris: *Polyro*».

93A2899

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 5 aprile 1993 recante: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1993).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportante le modificazioni apportate allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, alla pagina 10, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* all'art. 4, comma 3, dove è scritto «(Comma 3) Le entrate derivanti dalla *cessazione* di azioni . », si legga «(Comma 3) Le entrate derivanti dalla *cessione* di azioni .. »

93A2900

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA·
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale*, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai *regolamenti regionali*:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300